

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1232

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARTONE, SODANO e DEL ROIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2006

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo derivante dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento adottato dai Paesi firmatari della Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con allegati, fatto a Smirne il 1° ottobre 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del Protocollo in lingua ufficiale	»	7
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo oggetto del presente disegno di legge concerne la prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo derivante da movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento. Questo strumento pone un divieto all'esportazione dei rifiuti pericolosi e radioattivi dai Paesi firmatari della Convenzione adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Unione europea, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Serbia, Montenegro, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia e Turchia), Parti contraenti del presente Protocollo, verso i Paesi in via di sviluppo ed impone ai Paesi che non sono membri della Unione europea il divieto di importazione dei rifiuti pericolosi e radioattivi. In virtù degli innumerevoli scandali di traffici di rifiuti che segnarono la fine degli anni '80, l'Italia propose alle Parti contraenti della Convenzione di Barcellona un nuovo Protocollo sul trasporto di rifiuti pericolosi, quale strumento per prevenire l'inquinamento del Mar Mediterraneo provocato dai movimenti transfrontalieri e dallo smaltimento dei rifiuti. Dopo due riunioni negoziali svoltesi in Italia, il Protocollo fu adottato a Smirne, Turchia, il 1° ottobre 1996. Oggi è stato ratificato da Albania, Malta, Marocco, Tunisia e Turchia, ma non dall'Italia che, pur avendolo promosso e sostenuto, non l'ha ancora ratificato.

Il Protocollo fa parte della Convenzione di Barcellona, relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, che è stata adottata il 16 febbraio 1976, ed emendata il 10 giugno 1995, con Atto ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1999, n. 175.

Il Protocollo (detto anche *Hazardous Wastes Protocol*) non è ancora entrato in vigore perché è necessario che gli strumenti di ratifica vengano adottati da almeno 6 Paesi.

Una rapida procedura di ratifica si rende necessaria poiché nella definizione dell'ambito di applicazione sono incluse alcune categorie di rifiuto non previste dalla Convenzione di Basilea (del 22 marzo 1989, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi), fra cui i rifiuti radioattivi e sostanze pericolose che sono vietate o sono scadute, o la cui registrazione è stata cancellata o respinta da un intervento governativo nei Paesi di produzione o esportazione per ragioni ambientali o di salute pubblica, oppure sono state volontariamente ritirate o omesse dal commercio nel Paese di produzione o di esportazione.

Inoltre con esso si introduce il principio di «produzione pulita» e quello «precauzionale» negli articoli riguardanti sia gli obblighi generali che quelli sulla cooperazione regionale.

Deve essere poi ricordato che la movimentazione dei rifiuti pericolosi determina una serie di problematiche di stampo ambientale e sanitario. Vi è un rischio connesso al trasporto, sia per l'equipaggio e l'*équipe* impiegata nella movimentazione, sia per gli ambienti e gli abitanti delle aree transitate e di destinazione. Esiste poi un rischio connesso allo smaltimento nei Paesi in via di sviluppo che sono, nella maggior parte dei casi, quelli oggetto di importazioni e non presentano quindi tecnologie e strutture moderne e sofisticate che possano far fronte allo smaltimento in sicurezza dei rifiuti. Ancora, l'esportazione dei rifiuti è una scappatoia per evitare di ridurre la produzione dei rifiuti e crea un disincentivo per l'introdu-

zione di tecnologie «pulite», che prevedano la non generazione di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi. Infine, l'esportazione dei rifiuti rappresenta un incentivo alla gestione illecita dei rifiuti come testimoniano molti casi di traffico illegale, avvenuti alla fine del secolo scorso. Emblematico è il caso della Turchia, dove nel 1988 furono ritrovate centinaia di bidoni contenenti rifiuti pericolosi di origine italiana lungo le coste turche del Mar Nero. Questo caso è tuttora pendente ed i rifiuti risultano stoccati in maniera provvisoria in due grandi magazzini nelle aree turche di Sinop e Samsun.

L'articolo 1 del Protocollo riguarda le definizioni; l'articolo 2 definisce l'area di applicazione del Protocollo, in cui per area mediterranea si intende le acque marittime del Mediterraneo, inclusi i suoi golfi e bacini. L'articolo 3 riguarda l'ambito di applicazione del Protocollo, cioè:

1) rifiuti pericolosi (Allegato I, Lettera a), compresi i rifiuti che contengono o sono contaminati da radionuclidi;

2) rifiuti domestici (Allegato I, Lettera b);

3) rifiuti considerati pericolosi dalla legislazione nazionale dello Stato di esportazione, importazione o transito (non presenti in Allegato I);

4) rifiuti che presentano una delle caratteristiche di pericolosità, indicate in Allegato II;

5) sostanze pericolose che sono vietate o sono scadute, o la cui registrazione è stata cancellata o respinta da un intervento governativo nei Paesi di produzione o esportazione per ragioni ambientali o di salute pubblica, oppure sono state volontariamente ritirate o omesse dal commercio nel Paese di produzione o di esportazione.

L'articolo 4 riguarda le definizioni nazionali di rifiuti pericolosi; entro sei mesi dalla ratifica le Parti devono informare il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) in relazione ai rifiuti, diversi da

quelli elencati nell'Allegato I, che sono considerati o definiti pericolosi nella normativa nazionale. L'Organizzazione dovrà rendere noto a tutte le Parti le informazioni ricevute e le Parti, a loro volta, si assumono la responsabilità di rendere disponibili le informazioni ai propri esportatori.

L'articolo 5 riguarda gli obblighi generali:

1) le Parti devono adottare tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre ed eliminare l'inquinamento nell'area del Protocollo, provocato dal movimento transfrontaliero e dalla eliminazione dei rifiuti pericolosi;

2) le Parti devono adottare tutte le misure opportune per ridurre al minimo e, laddove possibile, eliminare la produzione dei rifiuti pericolosi;

3) le Parti devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il trasporto transfrontaliero dei rifiuti pericolosi e, se possibile, eliminare tale movimentazione nel Mediterraneo. Per raggiungere questo scopo, le Parti hanno il diritto, individualmente o collettivamente, di vietare l'importazione dei rifiuti pericolosi;

4) le Parti devono adottare tutte le appropriate misure (legali, amministrative e di altra natura) al fine di vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi verso i Paesi in via di sviluppo (secondo il Protocollo: i Paesi che non sono Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE) e le Parti che non sono membri dell'Unione europea devono vietare *in toto* le importazioni di rifiuti pericolosi.

L'articolo 6 riguarda il movimento transfrontaliero e le procedure di notifica, mentre l'articolo 7 prevede gli obblighi di reimportazione: lo Stato di esportazione deve reimportare i rifiuti pericolosi se il movimento transfrontaliero non può essere portato a termine per impossibilità di esecuzione di contratti riguardanti il movimento o lo smaltimento.

L'articolo 8 riguarda la cooperazione regionale, mentre l'articolo 9 prevede l'irrogazione di sanzioni per traffici illeciti.

L'articolo 10 riguarda l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo: le Parti sono tenute a cooperare allo scopo di elaborare e di attuare programmi di aiuto finanziario e tecnico ai Paesi in via di sviluppo ai fini dell'attuazione del Protocollo.

L'articolo 11 riguarda la diffusione delle informazioni, e l'articolo 12 l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

L'articolo 14 concerne la definizione delle responsabilità e degli indennizzi, l'articolo 15 la cadenza delle riunioni, e l'articolo 16 l'adozione di programmi e misure aggiuntive.

Infine, l'articolo 17 è relativo alle disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo derivante dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento adottato dai Paesi firmatari della Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con allegati, fatto a Smirne il 1° ottobre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOL ON THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE
MEDITERRANEAN SEA BY TRANSBOUNDARY MOVEMENTS
OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL**

The Contracting Parties to the present Protocol,

Being Parties to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, adopted at Barcelona on 16 February 1976 and amended on 10 June 1995,

Conscious of the danger threatening the environment of the Mediterranean Sea caused by the transboundary movements and disposal of hazardous wastes,

Convinced that the most effective way of protecting human health and the marine environment from the dangers posed by hazardous wastes is the reduction and elimination of their generation, for example through substitution and other clean production methods,

Recognizing the increased will for the prohibition of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal in other States, especially in developing countries,

Taking into account the 1992 Rio Declaration on Environment and Development and especially Principle 14 which declares that States "should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities or substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health",

Aware of the growing international concern regarding the need to ensure that pollution originating in one State is not transferred to other States and, consistent with this objective, of the need to reduce transboundary movements of hazardous wastes to a minimum as far as possible, with the ultimate aim of phasing out such movements,

Recognizing also that any State has the sovereign right to ban the entry, transit or disposal of hazardous wastes in its territory,

Bearing in mind the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982,

Taking into account also the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, adopted on 22 March 1989, in particular Article 11, and decisions I/22, II/12 and III/1 adopted by the First, Second and Third Meetings respectively of the Conference of the Parties to the Basel Convention,

Taking into account further that many States, among them Contracting Parties to the Barcelona Convention, have taken legal measures and entered into international agreements consistent with the Basel Convention to ban transboundary movements of hazardous wastes, for example, the IVth ACP/EEC Convention signed in Lomé on 15 December 1989 by the European Economic Community and the African, Caribbean and Pacific Group of States, and the Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa, adopted under the auspices of the Organization of African Unity on 30 January 1991,

Recognizing further the differences in levels of economic and legislative development among the various Mediterranean coastal States, and realizing that hazardous waste should not be allowed to be transported in order to take advantage of such economic or legislative disparities to the detriment of the environment and of the social well-being of developing countries,

Bearing in mind also the fact that the most effective way of dealing with the threats represented by wastes for human health and the environment consists in decreasing or even prohibiting the transfer of activities which generate hazardous wastes,

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol:

- (a) "Convention" means the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, adopted at Barcelona on 16 February 1976 and amended on 10 June 1995;
- (b) A "Party" means a Contracting Party to this Protocol in accordance with Article 29, paragraph 1, of the Convention;
- (c) "Wastes" means substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law;
- (d) "Hazardous wastes" means wastes or categories of substances as specified in Article 3 of this Protocol;
- (e) "Disposal" means any operation specified in Annex III to this Protocol;
- (f) "Transboundary movement" means any movement of hazardous wastes from an area under the national jurisdiction of one State to or through an area under the national jurisdiction of another State or to or through an area not under the national jurisdiction of any State, provided at least two States are involved in the movement;
- (g) "Approved site or facility" means a site or facility for the disposal of hazardous wastes which is authorized or permitted to operate for this purpose by a relevant authority of the State where the site or facility is located;
- (h) "Competent authority" means one governmental authority designated by a Party to be responsible, within such geographical areas as the Party may think fit, for receiving the notification of a transboundary movement of hazardous waste, and any information related to it, and for responding to such a notification;

- (i) "Clean production methods" means those which reduce or avoid the generation of hazardous wastes in conformity with Articles 5 and 8 of this Protocol;
- (j) "Environmentally sound management" of hazardous wastes means taking all practicable steps to ensure that hazardous wastes are collected, transported and disposed of (including after-care of disposal sites) in a manner which will protect human health and the environment against the adverse effects which may result from such wastes;
- (k) "Area under the national jurisdiction of a State" means any land, marine area or airspace within which a State exercises administrative and regulatory responsibilities in accordance with international law in regard to the protection of human health or the environment;
- (l) "State of export" means a Party from which a transboundary movement of hazardous wastes is planned to be initiated or is initiated;
- (m) "State of import" means a Party to which a transboundary movement of hazardous wastes is planned or takes place for the purpose of disposal therein or for the purpose of loading prior to disposal in an area not under the national jurisdiction of any State;
- (n) "State of transit" means any State, other than the State of export or import, through which a movement of hazardous wastes is planned or takes place;
- (o) "Exporter" means any person under the jurisdiction of the State of export who arranges for hazardous wastes to be exported;
- (p) "Importer" means any person under the jurisdiction of the State of import who arranges for hazardous wastes to be imported;
- (q) "Generator" means any person whose activity produces hazardous wastes or, if that person is not known, the person who is in possession and/or control of those wastes;
- (r) "Disposer" means any person to whom hazardous wastes are shipped and who carries out the disposal of such wastes;
- (s) "Illegal traffic" means any transboundary movement of hazardous wastes as specified in Article 9;
- (t) "Person" means any natural or legal person;
- (u) "Developing countries" means those countries which are not Member States of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);*

* For the purpose of this Protocol, Monaco shall have the same rights and obligations as Member States of the OECD.

- (v) "Developed countries" means those countries which are Member States of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);"
- (w) "Organization" means the body referred to in Article 2 (b) of the Convention.

Article 2

PROTOCOL AREA

The Protocol area as referred to in this Protocol shall mean the area as defined in Article 1 of the Convention.

Article 3

SCOPE OF THE PROTOCOL

1. This Protocol shall apply to:
 - (a) Wastes that belong to any category in Annex I to this Protocol;
 - (b) Wastes that are not covered under paragraph (a) above but are defined as, or are considered to be, hazardous wastes by the domestic legislation of the State of export, import or transit;
 - (c) Wastes that possess any of the characteristics contained in Annex II to this Protocol;
 - (d) Hazardous substances that have been banned or are expired, or whose registration has been cancelled or refused through government regulatory action in the country of manufacture or export for human health or environmental reasons, or have been voluntarily withdrawn or omitted from the government registration required for use in the country of manufacture or export.
2. Wastes which derive from the normal operations of ships, the discharge of which is covered by another international instrument, are excluded from the scope of this Protocol.
3. The generator, the exporter or the importer, depending on the circumstances, shall bear the responsibility for checking with the competent authorities of the State of export, import or transit that a particular waste, prior to its transboundary movement, is not subject to this Protocol.

-
- For the purposes of this Protocol, Monaco shall have the same rights and obligations as Member States of the OECD.

Article 4

NATIONAL DEFINITIONS OF HAZARDOUS WASTES

1. Each Party to the Convention shall, within six months of becoming a Party, inform the Organization of the wastes, other than those listed in Annex I to this Protocol, considered or defined as hazardous wastes under its national legislation, and of any requirements concerning transboundary movement procedures applicable to such wastes.
2. Each Party shall subsequently inform the Organization of any significant changes in information it has provided pursuant to paragraph 1 of this Article.
3. The Organization shall inform all Parties of the information it has received pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article.
4. The Parties shall be responsible for making the information transmitted to them by the Organization under paragraph 3 of this Article available to their exporters.

Article 5

GENERAL OBLIGATIONS

1. The Parties shall take all appropriate measures to prevent, abate and eliminate pollution of the Protocol area which can be caused by transboundary movements and disposal of hazardous wastes.
2. The Parties shall take all appropriate measures to reduce to a minimum, and where possible eliminate, the generation of hazardous wastes.
3. The Parties shall also take all appropriate measures to reduce to a minimum the transboundary movement of hazardous wastes, and if possible to eliminate such movement in the Mediterranean. To achieve this goal, Parties have the right individually or collectively to ban the import of hazardous wastes. Other Parties shall respect this sovereign decision and not permit the export of hazardous wastes to States which have prohibited their import.
4. Subject to the specific provisions relating to the transboundary movement of hazardous wastes through the territorial sea of a State of transit, referred to in Article 6.4 of this Protocol, all Parties shall take appropriate legal, administrative and other measures within the area under their jurisdiction to prohibit the export and transit of hazardous wastes to developing countries, and Parties which are not Member States of the European Community* shall prohibit all imports and transit of hazardous wastes.

* For the purposes of this Protocol, Monaco shall have the same rights and obligations as Member States of the European Community.

5. The Parties shall cooperate with other United Nations agencies, relevant international and regional organizations in order to prevent illegal traffic, and shall take appropriate measures to achieve this goal, including criminal punishment measures in accordance with their national legislation.

Article 6

TRANSBOUNDARY MOVEMENT AND NOTIFICATION PROCEDURES

In exceptional cases, unless otherwise prohibited, when hazardous wastes cannot be disposed of in an environmentally sound manner in the country in which they originated, transboundary movements of such wastes can be allowed if:

1. The special situation of the Mediterranean developing countries which do not have the technical capabilities nor the disposal facilities for the environmentally sound management of hazardous wastes is taken into consideration.

2. The competent authority of the State of import ensures that the hazardous waste is disposed of in an approved site or facility with the technical capacity for its environmentally sound disposal.

3. The transboundary movement of hazardous wastes only takes place with the prior written notification of the State of export as specified in Annex IV to this Protocol, and the prior written consent of the State(s) of import and the State(s) of transit. This paragraph does not apply to conditions of passage through the territorial sea, which are governed by paragraph 4 of this Article.

4. The transboundary movement of hazardous wastes through the territorial sea of a State of transit only takes place with the prior notification by the State of export to the State of transit, as specified in Annex IV to this Protocol. After reception of the notification, the State of transit brings to the attention of the State of export all the obligations relating to passage through its territorial sea in application of international law and the relevant provisions of its domestic legislation adopted in compliance with international law to protect the marine environment. Where necessary, the State of transit may take appropriate measures in accordance with international law. This procedure must be complied with within the delays provided for by the Basel Convention.

5. Every State involved in a transboundary movement ensures that such movement is consistent with international safety standards and financial guarantees, in particular the procedures and standards set out in the Basel Convention.

Article 7

DUTY TO REIMPORT

The State of export shall reimport the hazardous wastes if the transboundary movement cannot be completed by reason of impossibility of performance of the contracts relating to the

movement and disposal of the wastes. To this end, any State of transit shall not oppose, hinder or prevent the return of those wastes to the State of export after being properly informed by the State of export.

Article 8

REGIONAL COOPERATION

1. In conformity with Article 13 of the Convention, the Parties shall cooperate as far as possible in scientific and technological fields related to pollution from hazardous wastes, particularly in the implementation and development of new methods for reducing and eliminating hazardous waste generated through clean production methods.
2. To this end, the Parties shall submit annual reports to the Organization regarding the hazardous wastes they generate and transfer within the Protocol area in order to enable the Organization to produce a hazardous waste audit.
3. The Parties shall cooperate in taking appropriate measures to implement the precautionary approach based on prevention of pollution problems arising from hazardous wastes and their transboundary movement and disposal. To this end, the Parties shall ensure that clean production methods are applied to production processes.

Article 9

ILLEGAL TRAFFIC

1. For the purpose of this Protocol, any transboundary movement of hazardous wastes in contravention of this Protocol or of other rules of international law shall be deemed to be illegal traffic.
2. Each Party shall introduce appropriate national legislation to prevent and punish illegal traffic, including criminal penalties on all persons involved in such illegal activities.
3. In the case of illegal traffic due to the conduct of the generator or the exporter, the State of export shall ensure that the wastes in question are taken back by the exporter or the generator or, if necessary, by itself, into the State of export within 30 days from the time the illegal traffic has come to its attention and that appropriate legal action is taken against the contravenor(s).
4. In the case of illegal traffic due to the conduct of the importer or disposer, the State of import shall ensure that the wastes in question are eliminated according to environmentally sound methods by the importer within 30 days from the time the illegal traffic has come to the attention of the State of import; if not possible, the State of export shall ensure that the wastes are taken back by the exporter, the generator or, if necessary, by itself into the State of export. The competent authorities of the importing or exporting States shall ensure that legal proceedings according to this Protocol are taken against the contravenor(s).

5. In cases where the responsibility for the illegal traffic cannot be assigned either to the exporter or generator or to the importer or disposer, the Parties concerned or other Parties, as appropriate, shall ensure, through cooperation that the wastes in question are disposed of as soon as possible in an environmentally sound manner either in the State of export or the State of import or elsewhere as appropriate.

6. The Parties shall forward, as soon as possible, all information relating to illegal traffic to the Organization, which shall distribute the information to all Contracting Parties.

7. The Parties shall cooperate to ensure that no illegal traffic takes place. Upon request, the Organization shall assist Parties in their identification of cases of illegal traffic and shall circulate immediately to the Parties concerned any information it has received regarding illegal traffic.

8. The Organization shall undertake the necessary coordination with the Secretariat of the Basel Convention in relation to the effective prevention and monitoring of illegal traffic in hazardous wastes. Such coordination shall be mainly based on:

- (a) Exchange of information on cases or alleged cases of illegal traffic in the Mediterranean and coordination of action to remedy such cases;
- (b) Providing assistance in the field of capacity-building, including development of national legislation and of appropriate infrastructure in the Mediterranean States with a view to the prevention and penalization of illegal traffic in hazardous wastes;
- (c) The establishment of a mechanism to prevent and monitor illegal traffic in hazardous wastes in the Mediterranean.

Article 10

ASSISTANCE TO DEVELOPING COUNTRIES

The Parties shall, directly or with the assistance of competent or other international organizations or bilaterally, cooperate with a view to formulating and implementing programmes of financial and technical assistance to developing countries for the implementation of this Protocol.

Article 11

TRANSMISSION OF INFORMATION

The Parties shall inform one another through the Organization of measures taken, of results achieved and, if the case arises, of difficulties encountered in the application of this Protocol. Procedures for the collection and distribution of such information shall be determined at the meetings of the Parties.

Article 12

INFORMATION TO AND PARTICIPATION OF THE PUBLIC

1. In the exceptional cases in which transboundary movement of hazardous wastes is permitted under Article 6 of this Protocol, the Parties shall ensure that adequate information is made available to the public, transmitted through such channels as the Parties deem appropriate.
2. The State of export and the State of import shall, in accordance with the provisions of this Protocol and whenever possible and appropriate, give the public an opportunity to participate in relevant procedures with the aim of making known its views and concerns.

Article 13

VERIFICATION

1. Any Party which has reason to believe that another Party is acting or has acted in breach of its obligations under this Protocol informs the Organization thereof, and, in such an event, simultaneously and immediately informs, directly or through the Organization, the Party against whom the allegations are made.
2. The Organization shall carry out a verification of the substance of the allegation through consultation with the Parties concerned and submit a report thereon to the Parties.

Article 14

LIABILITY AND COMPENSATION

The Parties shall cooperate with a view to setting out, as soon as possible, appropriate guidelines for the evaluation of the damage, as well as rules and procedures in the field of liability and compensation for damage resulting from the transboundary movement and disposal of hazardous wastes.

Article 15

MEETINGS

1. Ordinary meetings of the Parties shall take place in conjunction with ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention held pursuant to Article 18 of the Convention. The Parties to this Protocol may also hold extraordinary meetings in conformity with Article 18 of the Convention.
2. The functions of the meetings of the Parties shall be, *inter alia*:
 - (a) To keep under review the implementation of this Protocol, and consider any additional measures, including in the form of annexes;

- (b) To revise and amend this Protocol and any annex thereto, as appropriate;
- (c) To formulate and adopt programmes, methods and measures in accordance with the relevant Articles of this Protocol;
- (d) To consider any information submitted by the Parties to the Organization or to the meetings of the Parties in accordance with the relevant Articles of this Protocol;
- (e) To perform such other functions as may be appropriate for the application of this Protocol.

Article 16

ADOPTION OF ADDITIONAL PROGRAMMES AND MEASURES

The meeting of the Parties shall adopt, by a two-thirds (2/3) majority, any additional programmes and measures for the prevention and elimination of pollution from transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.

Article 17

FINAL CLAUSES

1. The provisions of the Convention relating to any Protocol shall apply with respect to this Protocol.
2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 24 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties to this Protocol agree otherwise.
3. This Protocol shall be open for signature at Izmir on 1 October 1996, and at Madrid from 2 October 1996 to 1 October 1997 by any State Party to the Convention. It shall also be open on the same dates for signature by the European Community and by any similar regional economic grouping of which at least one member is a coastal State of the Protocol area and which exercises competence in the fields covered by this Protocol.
4. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Spain, which will assume the functions of Depositary.
5. As from 2 October 1997, this Protocol shall be open for accession by the States referred to in paragraph 3 above, by the European Community and by any grouping referred to in that paragraph.
6. This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30) day following the deposit of at least six (6) instruments of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the Protocol by the Parties referred to in paragraph 3 of this Article.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at Izmir on this first day of October 1996 in a single copy in the Arabic, English, French, and Spanish languages, the four texts being equally authoritative.

ANNEX I

CATEGORIES OF WASTES SUBJECT TO THIS PROTOCOL

A. HAZARDOUS WASTES

- Y0 All wastes containing or contaminated by radionuclides, the radionuclide concentration or properties of which result from human activity
- Y1 Clinical wastes from medical care in hospitals, medical centres and clinics
- Y2 Wastes from the production and preparation of pharmaceutical products
- Y3 Waste pharmaceuticals, drugs and medicines
- Y4 Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals
- Y5 Wastes from manufacturing, formulation and use of wood preserving chemicals
- Y6 Wastes from the production, formulation and use of organic solvents
- Y7 Wastes from heat treatment and tempering operations containing cyanides
- Y8 Waste mineral oils unfit for their originally intended use
- Y9 Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions
- Y10 Waste substances and articles containing or contaminated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and/or polychlorinated terphenyls (PCTs) and/or polybrominated biphenyls (PBBs)
- Y11 Waste tarry residues arising from refining, distillation and any pyrolytic treatment
- Y12 Wastes from production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnishes
- Y13 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives
- Y14 Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on man and/or the environment are not known
- Y15 Wastes of an explosive nature not subject to other legislation
- Y16 Wastes from production, formulation and use of photographic chemicals and processing materials
- Y17 Wastes resulting from surface treatment of metals and plastics
- Y18 Residues arising from industrial waste disposal operations

Wastes having as constituents:

- Y19 Metal carbonyls
- Y20 Beryllium; beryllium compounds
- Y21 Hexavalent chromium compounds
- Y22 Copper compounds
- Y23 Zinc compounds
- Y24 Arsenic; arsenic compounds
- Y25 Selenium; selenium compounds
- Y26 Cadmium; cadmium compounds
- Y27 Antimony; antimony compounds
- Y28 Tellurium; tellurium compounds
- Y29 Mercury; mercury compounds
- Y30 Thallium; thallium compounds
- Y31 Lead; lead compounds
- Y32 Inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride
- Y33 Inorganic cyanides
- Y34 Acidic solutions or acids in solid form
- Y35 Basic solutions or bases in solid form
- Y36 Asbestos (dust and fibres)
- Y37 Organic phosphorus compounds
- Y38 Organic cyanides
- Y39 Phenols; phenolic compounds including chlorophenols
- Y40 Ethers
- Y41 Halogenated organic solvents

- Y42 Organic solvents excluding halogenated solvents
- Y43 Any congener of polychlorinated dibenzo-furan
- Y44 Any congener of polychlorinated dibenzo-p-dioxin
- Y45 Organohalogen compounds other than substances referred to in this Annex (e.g. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

B. HOUSEHOLD WASTES

- Y46 Wastes collected from households, including sewage and sewage sludges
- Y47 Residues arising from the incineration of household wastes.

ANNEX II

LIST OF HAZARDOUS CHARACTERISTICS

<u>UN</u> <u>Class*</u>	<u>Code</u>	<u>Characteristics</u>
1	H1	<p>Explosive</p> <p>An explosive substance or waste is a solid or liquid substance or waste (or mixture of substances or wastes) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings.</p>
3	H3	<p>Flammable liquids</p> <p>The word "flammable" has the same meaning as "inflammable". Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example paints, varnishes, lacquers, etc., but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics) which give off a flammable vapour at temperatures of not more than 60.5 degrees C, closed-cup test, or not more than 65.6 degrees C, open-cup test. (Since the results of open-cup tests and of closed-cup tests are not strictly comparable and even individual results by the same test are often variable, regulations varying from the above figures to make allowance for such difference would be within the spirit of this definition.)</p>
4.1	H4.1	<p>Flammable solids</p> <p>Solids, or waste solids, other than those classed as explosives, which under conditions encountered in transport are readily combustible, or may cause or contribute to fire through friction.</p>
4.2	H4.2	<p>Substances or wastes liable to spontaneous combustion</p> <p>Substances or wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or in heating up on contact with air, and being liable to catch fire.</p>

* Corresponds to the hazardous classification system included in the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, United Nations, New York, 1988).

-
- | | | |
|-----|------|---|
| 4.3 | H4.3 | <p>Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases</p> <p>Substances or wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.</p> |
| 5.1 | H5.1 | <p>Oxidizing</p> <p>Substances or wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may generally by yielding oxygen, cause or contribute to the combustion of other materials.</p> |
| 5.2 | H5.2 | <p>Organic peroxides</p> <p>Organic substances or wastes which contain the bivalent-O-O-structure are thermally unstable substances which may undergo exothermic self-accelerating decomposition.</p> |
| 6.1 | H6.1 | <p>Poisonous (Acute)</p> <p>Substances or wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.</p> |
| 6.2 | H6.2 | <p>Infectious substances</p> <p>Substances or wastes containing viable microorganisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.</p> |
| 8 | H8 | <p>Corrosives</p> <p>Substances or wastes which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue, or in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport; they may also cause other hazards.</p> |
| 9 | H10 | <p>Liberation of toxic gases in contact with air or water</p> <p>Substances or wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.</p> |
| 9 | H11 | <p>Toxic (Delayed or chronic)</p> <p>Substances or wastes which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve delayed or chronic effects, including carcinogenicity.</p> |

9	H12	Ecotoxic
		Substances or wastes which if released present or may present immediate or delayed adverse impacts on the environment by means of bioaccumulation and/or toxic effects upon biotic systems.
9	H13	Capable, by any means, after disposal, of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

ANNEX III**DISPOSAL OPERATIONS**

The list of disposal operations contained in this Annex reflects those which occur or have occurred in practice. It does not necessarily reflect a list of acceptable disposal operations. Pursuant to Articles 5 and 6 of this Protocol, hazardous wastes must in any event be managed in an environmentally sound manner.

A. Operations which do not lead to the possibility of resource recovery, recycling, reclamation, direct reuse or alternative uses.

Section A encompasses all such disposal operations which occur in practice.

- D1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.)
- D2 Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
- D3 Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
- D4 Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds, lagoons, etc.)
- D5 Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)
- D6 Release into a water body except seas/oceans
- D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
- D8 Biological treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in Section A
- D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in Section A (e.g. evaporation, drying, calcination, neutralization, precipitation, etc.)
- D10 Incineration on land
- D11 Incineration at sea
- D12 Permanent storage (e.g. emplacement of containers in mines, etc.)
- D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in Section A

D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in Section A

D15 Storage pending any of the operations in Section A

B. Operations which may lead to resource recovery, recycling, reclamation, direct reuse or alternative uses.

Section B encompasses all such operations with respect to materials legally defined as or considered to be hazardous wastes and which otherwise would have been destined for operations included in Section A.

R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy

R2 Solvent reclamation/regeneration

R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds

R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials

R6 Regeneration of acids or bases

R7 Recovery of components used for pollution abatement

R8 Recovery of components from catalysts

R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil

R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10

R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11

R13 Accumulation of material intended for any operation in Section B

ANNEX IV (A)**INFORMATION TO BE PROVIDED ON NOTIFICATION**

1. Reason for waste export;
2. Exporter of the waste 1/;
3. Generator(s) of the waste and site of generation 1/;
4. Importer and disposer of the waste and actual site of disposal 1/;
5. Intended carrier(s) of the waste or their agents, if known 1/;
6. Country of export of the waste
Competent authority 2/;
7. Expected countries of transit
Competent authority 2/;
8. Country of import of the waste
Competent authority 2/;
9. Projected date(s) of shipment(s) and period of time over which waste is to be exported and proposed itinerary (including point of entry and exit) 3/;
10. Means of transport envisaged (road, rail, sea, air, inland waters);
11. Information relating to insurance 4/;
12. Designation and physical description of the waste including Y number and UN number and its composition 5/ and information on any special handling requirements including emergency provisions in case of accidents;
13. Type of packaging envisaged (e.g. bulk, drums, tanker);
14. Estimated quantity in weight/volume 6/;
15. Process by which the waste is generated 7/;
16. Code according to ANNEX I, classifications according to ANNEX II, H number, and UN class;
17. Method of disposal as per ANNEX III;
18. Declaration by the generator and exporter that the information is correct;

19. Information transmitted (including technical description of the plant) to the exporter or generator from the disposer of the waste upon which the latter has based his assessment that there is no reason to believe that the waste will not be managed in an environmentally sound manner in accordance with the laws and regulations of the country of import;
20. Information concerning the contract between the exporter and the disposer.

NOTES

The Organization should make use of a Notification Form and accompanying documents such as those developed within the framework of the Basel Convention, the OECD and the European Community.

- 1/ Full name and address, telephone, telex or telefax number and the name, address, telephone, telex or telefax number of the person to be contacted.
- 2/ Full name and address, telephone, telex or telefax number.
- 3/ In the case of a general notification covering several shipments, either the expected dates of each shipment or, if this is not known, the expected frequency of the shipments will be required.
- 4/ Information to be provided on relevant insurance requirements and how they are met by exporter, carrier and disposer.
- 5/ The nature and the concentration of the most hazardous components, in terms of toxicity and other dangers presented by the waste both in handling and in relation to the proposed disposal method.
- 6/ In the case of a general notification covering several shipments, both the estimated total quantity and the estimated quantities for each individual shipment will be required.
- 7/ Insofar as this is necessary to assess the hazard and determine the appropriateness of the proposed disposal operation.

ANNEX IV (B)**INFORMATION TO BE PROVIDED ON THE MOVEMENT DOCUMENT**

1. Exporter of the waste 1/;
2. Generator(s) of the waste and site of generation 1/;
3. Disposer of the waste and actual site of disposal 1/;
4. Carrier(s) of the waste 1/ or his agent(s);
5. The date the transboundary movement started and date(s) and signature on receipt by each person who takes charge of the waste;
6. Means of transport (road, rail, inland waterway, sea, air) including countries of export, transit and import, also point of entry and exit where these have been designated;
7. General description of the waste (physical state, proper UN shipping name and class, UN number, Y number and H number as applicable);
8. Information on special handling requirements including emergency provision in case of accidents;
9. Type and number of packages;
10. Quantity in weight/volume;
11. Declaration by the generator or exporter that the information is correct;
12. Declaration by the generator or exporter indicating no objection from the competent authorities of all States concerned which are Parties;
13. Certification by disposer of receipt at designated disposal facility and indication of method of disposal and of the approximate date of disposal.
14. The insurance documents, bond or other guarantee as may be required by the Parties, as provided in Article 6, paragraph 5.

NOTES

The Organization should make use of a Movement Document and accompanying documents such as those developed within the framework of the Basel Convention, the OECD and the European Community.

The information required on the Movement Document shall where possible be integrated in one document with that required under transport rules. Where this is not possible, the information should complement rather than duplicate that required under the transport rules. The Movement Document shall carry instructions as to who is to provide information and fill out any form.

- 1/ Full name and address, telephone, telex or telefax number and the name, address, telephone, telex or telefax number of the person to be contacted in case of emergency.

Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo dovuto ai movimenti e allo smaltimento transfrontalieri di rifiuti pericolosi

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

essendo firmatari della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, approvata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

consapevoli dei rischi per l'ambiente del Mare Mediterraneo derivanti dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

convinte che il modo più efficace per proteggere la salute umana e l'ambiente marino dai rischi causati dai rifiuti pericolosi è la riduzione e l'abbandono della loro produzione, ad esempio attraverso la sostituzione o altri metodi di produzione pulita;

riconoscendo la presenza di una più forte volontà a favore del divieto dei movimenti e dell'eliminazione transfrontalieri di rifiuti pericolosi da parte di altri Stati, ed in particolare da parte dei paesi in via di sviluppo;

tenendo conto della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 e in particolare del Principio 14 che recita che gli Stati "dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento o il trasferimento in altri Stati di tutte le attività e sostanze che provocano un grave degrado ambientale o sono giudicate nocive per la salute umana";

consce della crescente preoccupazione a livello internazionale circa la necessità che l'inquinamento generato in uno Stato non si trasferisca ad altri e, in linea con questo obiettivo, della necessità di ridurre per quanto possibile ad un minimo i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, con l'obiettivo ultimo di sospendere progressivamente tali movimenti;

riconoscendo altresì che ogni Stato ha il diritto sovrano di vietare l'ingresso, il transito e lo smaltimento di rifiuti pericolosi sul proprio territorio;

considerando inoltre la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione del 22 marzo 1989, ed in particolare l'Articolo 11 nonché le decisioni I/22, II/12 e III/1 adottate rispettivamente nella Prima, Seconda e Terza Riunione della Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione di Basilea;

tenendo ugualmente conto del fatto che molti Stati, tra cui alcune Parti contraenti della Convenzione di Barcellona, hanno promosso misure giuridiche ed hanno aderito ad accordi internazionali conformi alla Convenzione di Basilea al fine di vietare il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, tra i quali la IV Convenzione ACP/CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 dalla Comunità economica europea e dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nonché la Convenzione Bamako sul divieto dell'importazione verso l'Africa e sul controllo dei movimenti transfrontalieri e della gestione di rifiuti pericolosi all'interno dell'Africa, approvata sotto l'egida dell'Organizzazione per l'unità africana il 30 gennaio 1991;

riconoscendo inoltre che gli Stati rivieraschi del Mediterraneo presentano livelli di sviluppo economico e giuridico diversi e consapevoli che non dovrebbe essere consentito il trasporto di

rifiuti pericolosi che trae vantaggio da tali disparità economiche e giuridiche e che va a detrimento dell'ambiente e del benessere sociale dei paesi in via di sviluppo;

considerando altresì il fatto che il modo più efficace per affrontare i rischi che i rifiuti presentano per la salute umana e per l'ambiente consiste nel limitare o addirittura proibire il trasferimento delle attività che generano i rifiuti pericolosi;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

(a) "Convenzione", la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento approvata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

(b) "Parte", una Parte contraente del presente Protocollo ai sensi dell'Articolo 29, paragrafo 1, della Convenzione;

(c) "rifiuti", le sostanze o gli oggetti il cui smaltimento è effettuato, previsto o prescritto ai sensi delle disposizioni contenute nella legislazione nazionale;

(d) "rifiuti pericolosi", i rifiuti o le categorie di sostanze specificati nell'Articolo 3 del presente Protocollo;

(e) "smaltimento", una delle operazioni specificate nell'Allegato III al presente Protocollo;

(f) "movimento transfrontaliero", qualsiasi spostamento di rifiuti pericolosi da un'area soggetta alla competenza territoriale di uno Stato verso o attraverso un'area soggetta alla competenza territoriale di un altro Stato ovvero verso o attraverso un'area non soggetta alla competenza di alcuno Stato, se almeno due Stati sono coinvolti nel movimento;

(g) "sito approvato o struttura approvata", un sito o una struttura autorizzati o dotati di un permesso specifico per lo smaltimento di rifiuti pericolosi da un'autorità competente dello Stato nel quale è localizzato il sito o la struttura;

(h) "autorità competente", un'autorità governativa cui una Parte conferisce la responsabilità, entro i confini di un territorio opportunamente stabiliti dalla Parte stessa, di ricevere la notifica di un movimento oltre transfrontaliero di rifiuti pericolosi e di tutte le informazioni al riguardo, nonché di rispondere a tale notifica;

(i) "metodi di produzione pulita", quelli che riducono o impediscono la generazione di rifiuti pericolosi conformemente agli Articoli 5 e 8 del presente Protocollo;

(j) "gestione rispettosa dell'ambiente" dei rifiuti pericolosi, l'adozione di tutte le misure atte ad assicurare che i rifiuti pericolosi siano raccolti, trasportati e smaltiti (compresa la gestione in fase postoperativa delle discariche) secondo modalità che proteggano la salute umana e l'ambiente contro gli effetti negativi che possano derivare da tali rifiuti;

(k) "area soggetta alla competenza territoriale di uno Stato", la terra, le zone marittime e lo spazio aereo sui quali uno Stato estende, conformemente al diritto internazionale, la propria sovranità amministrativa e regolamentare in relazione alla tutela della salute umana e dell'ambiente;

(l) "Stato di esportazione", la Parte dal cui territorio parte o si prevede che parta il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi;

(m) "Stato di importazione", la Parte verso il cui territorio si svolge o è previsto che si svolga il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi al fine del loro smaltimento in loco o al fine dell'operazione di carico in vista dello smaltimento in un'area che non rientra nella competenza territoriale di alcuno Stato;

(n) "Stato di transito", lo Stato, diverso dallo Stato di esportazione o di importazione, attraverso il cui territorio avviene o è previsto che avvenga il movimento di rifiuti pericolosi;

(o) "esportatore", il soggetto, posto sotto la competenza territoriale di uno Stato di esportazione, che provvede all'esportazione di rifiuti pericolosi;

(p) "importatore", il soggetto, posto sotto la competenza territoriale di uno Stato di importazione, che provvede all'importazione di rifiuti pericolosi;

(q) "produttore", il soggetto la cui attività produce rifiuti pericolosi o, se tale soggetto è ignoto, il soggetto che ha il possesso o il controllo di tali rifiuti;

(r) "smaltitore", il soggetto al quale vengono spediti i rifiuti pericolosi e che provvede al loro smaltimento;

(s) "traffico illecito", il transfrontaliero di rifiuti pericolosi come specificato nell'Articolo 9;

(t) "paesi in via di sviluppo", i paesi che non fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE);

(v) "paesi sviluppati", i paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE);

(w) "Organizzazione", l'organismo di cui all'Articolo 2(b) della Convenzione.

Articolo 2

AREA DEL PROTOCOLLO

Ai fini del presente Protocollo per area del Protocollo si intende l'area come viene definita nell'Articolo 1 della Convenzione.

Articolo 3

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

1. Il presente Protocollo si applica:

(a) ai rifiuti appartenenti a una delle categorie di cui all'Allegato I del presente Protocollo;

(b) ai rifiuti non disciplinati dal precedente paragrafo (a), ma definiti o considerati come rifiuti pericolosi nella legislazione dello Stato di esportazione, di importazione o di transito;

(c) rifiuti dotati di una delle caratteristiche indicate nell'Allegato II del presente Protocollo;

(d) rifiuti pericolosi che sono stati vietati o sono scaduti o la cui registrazione è stata cancellata o respinta, attraverso un atto regolamentare del governo nei paesi di produzione o di esportazione, per ragioni di protezione della salute umana o di tutela dell'ambiente o che sono stati volontariamente ritirati o omessi all'atto della registrazione governativa richiesta ai fini dell'utilizzo nel paese di produzione o di esportazione.

2. I rifiuti prodotti in seguito alle operazioni ordinarie dei natanti, il cui smaltimento è regolato da un altro strumento internazionale, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo.

3. A seconda delle circostanze spetta al produttore, all'esportatore o all'importatore il compito di verificare presso le autorità competenti dello Stato di esportazione, di importazione o di transito se un particolare tipo di rifiuti, prima del movimento transfrontaliero, sia o meno soggetto al presente Protocollo.

Articolo 4

DEFINIZIONI NAZIONALI DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Entro sei mesi dall'adesione ciascuna Parte della Convenzione deve informare l'Organizzazione in relazione ai rifiuti, diversi da quelli elencati nell'Allegato I al presente Protocollo, considerati o

definiti rifiuti pericolosi ai sensi della relativa normativa nazionale nonché in merito ad eventuali condizioni regolanti le procedure di movimento transfrontaliero riguardanti tali rifiuti.

2. Successivamente ciascuna Parte deve comunicare all'Organizzazione ogni cambiamento significativo intervenuto in relazione alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo.

3. L'Organizzazione renderà note a tutte le Parti le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.

4. Le Parti si assumono la responsabilità di rendere disponibili ai propri esportatori le informazioni ad esse trasmesse dall'Organizzazione ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo.

Articolo 5

OBBLIGHI GENERALI

1. Le Parti devono adottare tutte le misure opportune per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento nell'area del Protocollo che possa essere causato dai movimenti e dall'eliminazione transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

2. Le Parti devono adottare tutte le misure opportune per ridurre ad un minimo, e laddove possibile, eliminare la produzione di rifiuti pericolosi.

3. Le Parti devono altresì adottare tutte le misure opportune per ridurre il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi e, se possibile, eliminare tale movimento nel Mare Mediterraneo. Al fine di raggiungere questo obiettivo le Parti hanno il diritto di vietare, singolarmente o collettivamente, l'importazione di rifiuti pericolosi. Le altre Parti sono tenute a rispettare tale decisione autonoma e a non consentire l'esportazione di rifiuti pericolosi verso gli Stati che ne hanno proibito l'importazione.

4. Conformemente alle disposizioni specifiche riguardanti il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi attraverso le acque territoriali di uno Stato di transito di cui all'Articolo 6, paragrafo 4 del presente Protocollo, tutte le Parti devono adottare opportune misure legislative, amministrative e di altra natura all'interno dell'area soggetta alla loro competenza territoriale al fine di vietare l'esportazione e il transito di rifiuti pericolosi verso i paesi in via di sviluppo, e le Parti che non sono membri della Comunità europea devono vietare *in toto* le importazioni e il transito di rifiuti pericolosi.

5. Le Parti devono cooperare con le altre agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali interessate al fine di prevenire il traffico illecito nonché adottare tutti i provvedimenti per raggiungere tale obiettivo, ivi comprese sanzioni penali in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 6

MOVIMENTO TRANSFRONTALIERO E PROCEDURE DI NOTIFICA

In casi eccezionali, e a meno che non sia altrimenti vietato, qualora i rifiuti pericolosi non possano essere smaltiti secondo criteri rispettosi dell'ambiente nel paese dove sono stati prodotti, il movimento transfrontaliero di tali rifiuti può essere consentito:

1. se si tiene conto della situazione particolare dei paesi in via di sviluppo del Mediterraneo che non dispongono delle capacità tecniche né delle strutture per una gestione dei rifiuti pericolosi rispettosa dell'ambiente;

2. se l'autorità competente dello Stato di importazione garantisce che i rifiuti pericolosi vengano smaltiti in un sito o una struttura approvati dotati della capacità tecnica necessaria a un loro smaltimento rispettoso dell'ambiente;

3. se il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi avviene previa notifica scritta dello Stato di esportazione, come specificato nell'Allegato IV al presente Protocollo nonché con il previo consenso scritto dello Stato/degli Stati di importazione e dello Stato/degli Stati di transito. Il presente paragrafo non si applica alle condizioni di attraversamento delle acque territoriali, disciplinate dal paragrafo 4 del presente articolo;

4. se il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi attraverso le acque territoriali di uno Stato di transito avviene previa notifica, da parte dello Stato di esportazione, allo Stato di transito, come specificato nell'Allegato IV al presente Protocollo. Una volta ricevuta la notifica lo Stato di transito porta all'attenzione dello Stato di esportazione tutti gli obblighi riguardanti l'attraversamento delle proprie acque territoriali e derivanti dal diritto internazionale nonché le disposizioni previste dalla normativa nazionale, approvata conformemente al diritto internazionale, in materia di protezione dell'ambiente marino. Se necessario, lo Stato di transito può adottare le misure necessarie in conformità con le norme del diritto internazionale. Il rispetto di tale procedura deve essere garantito entro i termini stabiliti dalla Convenzione di Basilea;

5. se tutti gli Stati coinvolti nel movimento transfrontaliero assicurano che tale movimento è conforme alle norme internazionali sulla sicurezza e alle garanzie finanziarie, ed in particolare alle procedure e agli standard stabiliti nella Convenzione di Basilea.

Articolo 7

OBBLIGO DI REIMPORTAZIONE

Lo Stato di esportazione deve reimportare i rifiuti pericolosi se il movimento transfrontaliero non può essere portato a termine a causa dell'impossibilità di dare esecuzione ai contratti riguardanti il movimento o lo smaltimento di tali rifiuti. A tal fine nessuno Stato di transito, dopo essere stato adeguatamente informato dallo Stato di esportazione, può osteggiare, ostacolare o impedire il rientro di tali rifiuti nello Stato di esportazione.

Articolo 8

COOPERAZIONE REGIONALE

1. In conformità con l'Articolo 13 della Convenzione le Parti cooperano il più possibile a livello scientifico e tecnologico in relazione all'inquinamento da rifiuti tossici, in particolare per quanto concerne lo sviluppo e l'adozione di nuovi metodi per ridurre ed eliminare i rifiuti tossici prodotti attraverso l'adozione di metodi di produzione pulita.

2. A tal fine le Parti sono tenute a sottoporre all'Organizzazione relazioni annuali sui rifiuti pericolosi da essi prodotti e trasferiti all'interno dell'area del Protocollo in maniera da consentire all'Organizzazione di produrre verifiche sui rifiuti pericolosi.

3. Le Parti devono cooperare per l'adozione di misure opportune al fine di attuare un approccio precauzionale basato sulla prevenzione dei problemi di inquinamento causati da rifiuti pericolosi e il loro movimento e smaltimento transfrontaliero. A tal fine le Parti devono garantire che nei processi di produzione siano applicati metodi di produzione pulita.

Articolo 9

TRAFFICO ILLECITO

1. Ai fini del presente Protocollo i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi in violazione del presente Protocollo o di altre norme del diritto internazionale sono considerati traffico illecito.

2. Ciascuna Parte deve varare norme nazionali appropriate intese a prevenire e punire il traffico illecito, ivi comprese sanzioni penali da imporre a tutti i soggetti coinvolti in tali attività illegali.
3. Nel caso in cui il traffico illecito sia imputabile al comportamento del produttore o dell'esportatore, lo Stato di esportazione deve assicurare che i rifiuti in questione siano ritirati dall'esportatore o dal produttore o, se necessario, dallo stesso Stato di esportazione facendoli rientrare sul proprio territorio entro trenta giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza del traffico illecito e che sia stata promossa un'azione legale contro il contravventore/i contravventori.
4. Se il traffico illecito è imputabile alla condotta dell'importatore o dello smaltitore, lo Stato di importazione dovrà assicurare che i rifiuti in questione siano eliminati dall'importatore mediante metodi rispettosi dell'ambiente entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato di importazione venuto a conoscenza del traffico illecito; se questo non è possibile, lo Stato di esportazione deve assicurare che i rifiuti siano ritirati dall'esportatore, dal produttore o, se necessario, dallo stesso Stato di esportazione facendoli rientrare sul proprio territorio. Le autorità competenti dello Stato importatore o dello Stato esportatore deve assicurare che contro il contravventore/i contravventori venga promossa un'azione legale ai sensi del presente Protocollo.
5. Se la responsabilità del traffico illecito non può essere imputato né all'esportatore o produttore, né all'importatore o smaltitore, le Parti interessate o altre Parti, se opportuno, devono assicurare congiuntamente che i rifiuti in questione vengano smaltiti il più presto possibile secondo criteri rispettosi dell'ambiente o nello Stato di esportazione o nello Stato di importazione o, se opportuno, altrove.
6. Le Parti il devono trasmettere nel tempo più breve possibile tutte le informazioni relative al traffico illecito all'Organizzazione che diffonderà le informazioni alle Parti contraenti.
7. Le Parti sono tenute a collaborare per assicurare che non avvengano traffici illeciti. Su richiesta l'organizzazione assiste le Parti nell'individuazione dei casi di traffico illecito e diffonde immediatamente alle Parti interessate le informazioni ricevute relative al traffico illecito.
8. L'Organizzazione provvede al necessario coordinamento con il Segretariato della Convenzione di Basilea per consentire una prevenzione e un monitoraggio efficaci del traffico illecito di rifiuti pericolosi. Tale coordinamento deve consistere principalmente in:
 - (a) scambi di informazione sui casi o presunti casi di traffico illecito nel Mediterraneo nonché nel coordinamento delle misure atte a porre rimedio a tali casi;
 - (b) misure di assistenza nel campo della costruzione di capacità, ivi compreso lo sviluppo di normative nazionali e di infrastrutture adeguate negli Stati del Mediterraneo in relazione alla prevenzione e al perseguimento penale del traffico illegale di rifiuti tossici;
 - (c) costituzione di un meccanismo di prevenzione e di controllo del traffico illecito di rifiuti pericolosi nel Mediterraneo.

Articolo 10

ASSISTENZA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Le Parti sono tenuto a cooperare, direttamente o con l'aiuto delle organizzazioni internazionali competenti o di altre organizzazioni internazionali o a livello bilaterale, allo scopo di elaborare e di attuare programmi di aiuto finanziario e tecnico ai paesi in via di sviluppo ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 11

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Le Parti tramite l'Organizzazione sono tenute a scambiarsi le informazioni sulle misure adottate, i risultati raggiunti, e se è il caso, sulle difficoltà incontrate nell'adozione del presente Protocollo. Le

procedure per la raccolta e la diffusione di tali informazioni devono essere stabilite nel corso di riunioni tra le Parti.

Articolo 12

INFORMAZIONI A E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Nei casi eccezionali nei quali il movimento transfrontaliero di rifiuti tossici è permesso ai sensi dell'Articolo 6 del presente Protocollo, le Parti devono garantire un'adeguata informazione dei cittadini attraverso i canali che le Parti considerino più appropriati.
2. Lo Stato di esportazione e lo Stato di importazione, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo e ogni qualvolta lo reputino possibile o appropriato, devono dare ai cittadini l'opportunità di partecipare alle procedure rilevanti al fine di rendere note le loro opinioni e preoccupazioni.

Articolo 13

VERIFICA

1. Una Parte che abbia motivo di ritenere che un'altra Parte stia agendo o abbia agito in violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Protocollo, ne dà comunicazione all'Organizzazione e, in tal caso, informa contestualmente e immediatamente, direttamente o attraverso l'Organizzazione, la Parte contro la quale siano state mosse le contestazioni.
2. L'Organizzazione deve compiere una verifica sulla sostanza delle contestazioni consultandosi con le Parti interessate e presentando alle Parti una relazione in merito.

Articolo 14

RESPONSABILITA' E INDENNIZZO

Le Parti cooperano al fine di definire, il più presto possibile, adeguate direttive per la valutazione dei danni, nonché norme e procedure in materia di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Articolo 15

RIUNIONI

1. Le riunioni regolari tra le Parti si tengono in concomitanza con le riunioni ordinarie delle Parti contraenti della Convenzione che hanno luogo ai sensi dell'Articolo 18 della Convenzione. Le Parti del presente Protocollo possono altresì tenere riunioni straordinarie in conformità con l'Articolo 18 della Convenzione.
2. Le riunioni delle Parti hanno, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - (a) verificare l'applicazione del presente Protocollo e prendere in considerazione misure aggiuntive, che possono anche assumere la forma di allegati;
 - (b) rivedere e modificare, se opportuno, il presente Protocollo e tutti i relativi allegati;
 - (c) elaborare e adottare programmi, metodi e misure in conformità con gli articoli rilevanti del presente Protocollo;
 - (d) esaminare ogni informazione sottoposta dalle parti all'Organizzazione o alle riunioni delle Parti in conformità con gli Articoli rilevanti del presente Protocollo;
 - (e) adempiere a tutte le altre funzioni ritenute opportune ai fini dell'attuazione del presente Protocollo;

Articolo 16

ADOZIONE DI PROGRAMMI E MISURE AGGIUNTIVE

Nelle riunioni tra le Parti possono essere adottati, con la maggioranza dei due terzi (2/3), programmi e misure aggiuntive per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento causato dai movimenti e dallo smaltimento transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni della Convenzioni che si riferiscono ai Protocolli trovano applicazione anche al presente Protocollo.
2. Il regolamento e le disposizioni finanziarie approvate ai sensi dell'Articolo 24 della Convenzione si applicano al presente Protocollo, fatti salvi accordi diversi tra le Parti del Protocollo.
3. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della Convenzione a Smirne il 1° ottobre 1996 e a Madrid dal 2 ottobre 1996 al 1° ottobre 1997. Nelle stesse date è altresì aperto alla firma della Comunità europea e di ogni raggruppamento economico regionale simile, se almeno uno dei membri di quest'ultimo è uno Stato rivierasco dell'area del Protocollo e se è dotato di competenze nelle materie coperte dal presente Protocollo.
4. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o approvazione vengono depositati presso il governo di Spagna che assume la funzione di Depositario.
5. A partire dal 2 ottobre 1997 il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte degli Stati di cui al precedente paragrafo 3, da parte delle Comunità europea e da parte di un raggruppamento di cui allo stesso paragrafo.
6. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo al deposito di almeno sei (6) strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di, o adesione al Protocollo da parte delle Parti nominate nel paragrafo 3 del presente Articolo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Smirne, il primo giorno di ottobre 1996 in unica copia nelle lingue arabo, inglese, francese e spagnolo. I quattro testi fanno parimenti fede.

ALLEGATO I

CATEGORIE DI RIFIUTI SOGGETTI AL PRESENTE PROTOCOLLO

A. RIFIUTI PERICOLOSI

Y0 Tutti i rifiuti contenenti o contaminati da radionuclidi, la cui concentrazione di radionuclidi o le cui proprietà derivano da attività umana

- Y1 Rifiuti clinici provenienti dalle cure mediche dispensate in ospedali, centri medici e cliniche
- Y2 Rifiuti derivanti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
- Y3 Prodotti farmaceutici e medicinali scaduti (di scarto)
- Y4 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
- Y5 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti chimici per la conservazione del legno
- Y6 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di solventi organici
- Y7 Rifiuti contenenti cianuri, per il trattamento termico e la tempera
- Y8 Rifiuti di oli minerali impropri per l'uso originariamente previsto
- Y9 Miscele e emulsioni di olio/acqua e di idrocarburi/acqua
- Y10 Sostanze residue e articoli contenenti o contaminati da difenili policlorati (PCB) e/o terfenili policlorati (PCT) e/o difenili polibromati (PBB)
- Y11 Rifiuti catramati provenienti dalla raffinazione, distillazione e da processi pirolitici
- Y12 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche o vernici
- Y13 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti e colle/sostanze adesive
- Y14 Rifiuti di sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca e sviluppo o insegnamento, delle quali non si conoscono gli effetti sull'uomo e/o sull'ambiente
- Y15 Rifiuti con proprietà esplosive non soggetti ad altra legislazione
- Y16 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti e materiali fotografici
- Y17 Rifiuti provenienti dal trattamento della superficie di metalli e materie plastiche
- Y18 Rifiuti provenienti da operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali

Rifiuti contenenti:

- Y19 Metalli carbonilici
- Y20 Berillio; composti del berillio
- Y21 Composti del cromo esavalente
- Y22 Composti del rame
- Y23 Composti dello zinco
- Y24 Arsenico; composti dell'arsenico
- Y25 Selenio; composti del selenio
- Y26 Cadmio; composti del cadmio
- Y27 Antimonio; composti dell'antimonio
- Y28 Tellurio; composti del tellurio
- Y29 Mercurio; composti del mercurio
- Y30 Tallio; composti del tallio
- Y31 Piombo; composti del piombo
- Y32 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
- Y33 Cianuri inorganici
- Y34 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
- Y35 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- Y36 Amianto (polvere e fibre)
- Y37 Composti organici del fosforo
- Y38 Cianuri organici
- Y39 Fenoli, composti fenolati, compresi i clorofenoli
- Y40 Eteri
- Y41 Solventi organici alogenati
- Y42 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati

- Y43 Tutti i prodotti della famiglia dei dibenzofurani policlorati
- Y44 Tutti i prodotti della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
- Y45 Composti organoalogenati diversi da quelli che figurano nel presente allegato (per es. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

B. RIFIUTI DOMESTICI

- Y46 Rifiuti provenienti da abitazioni, comprese acque di scarico e fanghi di depurazione
- Y47 Residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti domestici

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PROPRIETA' PERICOLOSE

Classe ONU

Codice

Proprietà

1

H1 Sostanze esplosive

Una sostanza o un rifiuto esplosivo è una sostanza o un rifiuto (o una miscela di sostanze o rifiuti), solido o liquido, in grado di emettere da solo, per reazione chimica, gas a una temperatura a una pressione e con una velocità tali da produrre danni nella zona circostante.

3

H3 Liquidi infiammabili (*flammable liquids*)

Il termine inglese "*flammable*" ha lo stesso significato del termine "*inflammable*". I liquidi infiammabili sono liquidi, miscele di liquidi o liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione (p. es. pitture, vernici, lacche, ecc., esclusi tuttavia le sostanze o i rifiuti classificati altrove a causa delle loro proprietà pericolose), che liberano vapori infiammabili a una temperatura non superiore a 60,5° C nella prova con crogiolo chiuso, e non superiore a 65,6° C nella prova con crogiolo aperto. (Siccome i risultati delle prove con crogiolo sia chiuso che aperto non sono esattamente comparabili, tanto è vero che spesso variano anche i risultati di più prove effettuate secondo lo stesso metodo, i regolamenti che si discostassero dai valori indicati più sopra per tener conto di tali differenze sarebbero ugualmente conformi allo spirito della presente definizione.)

4.1

H 4.1 Solidi infiammabili

Le sostanze o i rifiuti solidi infiammabili sono le sostanze solide diverse da quelle classificate come esplosivi, che, in condizioni normali di trasporto, sono facilmente combustibili o possono, se sottoposte ad attrito, produrre o favorire un incendio.

4.2

H 4.2 Sostanze o rifiuti spontaneamente infiammabili

Le sostanze o i rifiuti spontaneamente infiammabili sono le sostanze suscettibili di scaldarsi spontaneamente in condizioni normali di trasporto o di scaldarsi a contatto con l'aria, giungendo così ad infiammarsi.

4.3

H 4.3 Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua liberano gas infiammabili

Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'acqua, sono suscettibili di infiammarsi spontaneamente o di liberare gas infiammabili in quantità pericolosa.

5.1

H5.1 Sostanze comburenti

Le sostanze o i rifiuti che, senza essere necessariamente combustibili di per sé stesse, possono, di solito cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre sostanze.

5.2

H5.1 Perossidi organici

Le sostanze o i rifiuti organici caratterizzati dalla presenza della struttura bivalente -O-O- sono sostanze termicamente instabili che possono subire una decomposizione auto-accelerata esotermica.

6.1

H6.1 Sostanze tossiche (con effetto acuto)

Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare, nell'uomo, la morte o gravi lesioni o comunque gravi danni alla salute.

6.2

H6.2 Sostanze infettive

Le sostanze o i rifiuti, che contengono microrganismi vitali o le loro tossine, di cui si sa o si hanno buone ragioni di credere che causino malattie negli animali e nell'uomo.

8

H8 Sostanze corrosive

Le sostanze o i rifiuti che, per azione chimica, causano danni gravi ai tessuti organici quando vengono in contatto con essi, o che possono, in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere le altre merci trasportate o il mezzo di trasporto e che possono anche presentare altri rischi.

9

H10 Sostanze che liberano gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua.

Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'aria o con l'acqua, sono suscettibili di liberare gas tossici in quantità pericolosa.

9

H11 Sostanze tossiche (con effetto differito o cronico)

Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare effetti differiti o cronici, oppure sono cancerogene.

9

H12 Sostanze ecotossiche

Le sostanze o i rifiuti che, se vengono liberati, provocano o rischiano di provocare, a causa della bioaccumulazione e/o di effetti tossici sui sistemi biologici, impatti nocivi differiti o immediati sull'ambiente.

9

H13

Le sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, ad un'altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate precedentemente.

ALLEGATO III

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

L'elenco riportato nel presente allegato rappresenta le operazioni che vengono effettuate, o che sono state realizzate nella prassi, ma non costituisce necessariamente una lista delle operazioni di smaltimento accettabili. Ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Protocollo, i rifiuti pericolosi devono in ogni caso essere gestiti nel rispetto dell'ambiente.

A. Operazioni che non portano alla possibilità di recupero, di riciclaggio, di bonifica, di reimpiego diretto o di utilizzi alternativi.

La sezione A riassume tutte le operazioni di smaltimento che vengono effettuate nella prassi.

- D1 Deposito su o nel suolo (p. es. discarica, ecc.)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (p. es. biodecomposizione di rifiuti liquidi o fangosi nel suolo, ecc.)
- D3 Iniezione in profondità (p. es. pompaggio di rifiuti in pozzi, volte saline, o cavità geologiche naturali, ecc.)
- D4 Arginamento in superficie (p. es. collocazione di rifiuti liquidi o fangosi in fosse, stagni, bacini, ecc.)
- D5 Messa in discariche specialmente concepite (p. es. deposito dei rifiuti in settori stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente circostante, ecc.)
- D6 Rilascio in un ambiente acquatico che non sia mare o oceano
- D7 rilascio in mari/oceani ivi compreso il seppellimento nel fondo marino
- D8 Trattamento biologico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale è possibile ottenere composti o miscele che vengono smaltiti mediante una delle operazioni indicate nella Sezione A
- D9 Trattamento fisico-chimico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscele che vengono smaltiti attraverso una delle operazioni elencate nella Sezione A (p. es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito definitivo (p. es. collocazione in contenitori all'interno di miniere, ecc.)
- D13 Amalgama o mescolamento preliminare a una delle operazioni di cui alla Sezione A
- D14 Ricondizionamento preliminare a una delle operazioni di cui alla Sezione A
- D15 Deposito durante una delle operazioni di cui alla Sezione A

B. Operazioni che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla riutilizzazione diretta o ad utilizzi alternativi.

La Sezione B riassume tutte le operazioni che concernono materiali considerati o definiti giuridicamente come rifiuti pericolosi e che altrimenti sarebbero stati destinati ad una delle operazioni elencate nella Sezione A.

- R1 Utilizzazione come combustibile (diverso dall'incenerimento diretto) o altri mezzi atti a generare energia
- R2 Recupero/rigenerazione di solventi
- R3 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche che non vengono utilizzate come solventi
- R4 riciclaggio/recupero di metalli o di composto metallici
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazioni di acidi o di basi

- R7 Recupero di elementi utilizzati per la riduzione dell'inquinamento
- R8 Recupero di materiali derivanti da catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli esausti
- R10 Trattamento del terreno che produca un beneficio all'agricoltura o un miglioramento ecologico
- R11 Utilizzazioni dei materiali residui ottenuti da una delle operazioni che figurano nell'elenco nella numerazione compresa tra R1 e r10
- R12 Scambio di rifiuti al fine di sottoporli a una delle operazioni che figurano nell'elenco nella numerazione compresa tra R1 e R11
- R13 Raccolta delle sostanze al fine di sottoporle a una delle operazioni elencate nella Sezione B

ALLEGATO IV (A)

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA NOTIFICA

Motivo dell'esportazione dei rifiuti

Esportatore dei rifiuti [1];

Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione [1];

Importatore e smaltitore dei rifiuti e luogo effettivo dello smaltimento [1];

Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti o suoi (loro) agenti, se sono noti [1];

Paese di esportazione dei rifiuti. Autorità competente [2];

Paesi di transito previsti. Autorità competente [2];

Paese di importazione dei rifiuti. Autorità competente [2];

Data(e) prevista(e) della (delle) spedizioni, durata dell'operazione di esportazione dei rifiuti e itinerario previsto (ivi compresi i punti di entrata e di uscita) [3];

Mezzo(i) di trasporto previsto(i) (strada, ferrovia, via mare, via aerea, vie di navigazione interne);

Informazioni relative all'assicurazione [4];

Denominazione e descrizione fisica dei rifiuti, compresi i numeri Y e ONU, loro composizione [5] e informazioni su tutte le disposizioni particolari relative alla manipolazione, in particolare misure urgenti da adottare in caso di incidenti;

Tipo di condizionamento previsto (p. es. alla rinfusa, in fusti, in cisterne, ecc.)

Quantità stimata in peso/volume [6];

Procedimento mediante il quale vengono prodotti i rifiuti [7];

Codice contenuto nell'ALLEGATO I, metodo di classificazione secondo l'ALLEGATO II, numero H e classe ONU;

Metodi di smaltimento secondo l'ALLEGATO III;

Dichiarazione del produttore e dell'esportatore attestante l'esattezza delle informazioni;

Informazioni trasmesse (compresa la descrizione tecnica dell'impianto) comunicate all'esportatore o al produttore da chi si occupa delle operazioni di smaltimento dei rifiuti sulle quali si è basato quest'ultimo per elaborare la propria valutazione secondo cui non sussistono motivi per ritenere che i rifiuti non verranno trattati in modo tale da rispettare l'ambiente e in conformità con le leggi e i regolamenti del paese importatore;

Informazioni concernenti il contratto concluso tra l'esportatore e chi si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

NOTE

L'Organizzazione dovrebbe utilizzare un modulo di notifica e documenti di accompagnamento simili a quelli concepiti nel contesto della Convenzione di Basilea, dell'OCSE e della Comunità Europea.

[1] Nome e indirizzo completi, numero di telefono o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, telex o telefax della persona da contattare.

[2] Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax.

[3] In caso di notifica generale che copra diversi carichi, indicare sia la data prevista di ciascun trasporto, sia, se si tratta di un dato noto, la frequenza prevista dei trasporti.

[4] Informazioni sulle prescrizioni pertinenti del contratto di assicurazione e su come vengono osservate dell'esportatore, dal trasportatore e da chi prende in carico le operazioni di smaltimento.

[5] Indicare la natura e la concentrazione dei composti più pericolosi sotto il profilo della tossicità e degli altri rischi legati sia alla manipolazione sia al metodo proposto per lo smaltimento dei rifiuti.

[6] In caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la quantità totale stimata, sia le quantità stimate per ciascun trasporto.

[7] Nella misura in cui tale informazione sia necessaria ai fini di valutare i rischi e di determinare l'opportunità dell'operazione di smaltimento proposta.

ALLEGATO IV (B)

INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL DOCUMENTO DI MOVIMENTO

Esportatore dei rifiuti [1];

Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione [1]

Smaltitore dei rifiuti e luogo effettivo dello smaltimento [1];

Trasportatore(i) dei rifiuti previsto(i) o suoi (loro) agenti;

Data dell'inizio del movimento transfrontaliero e data(e) e firma di ricezione di ciascuna persona che prende in consegna i rifiuti;

Mezzo(i) di trasporto (strada, ferrovia, vie di navigazione interna, via mare, via aerea), compresi i paesi di esportazione, di transito e di importazione nonché gli uffici doganali di entrata e di uscita, se sono noti.

Descrizione generale dei rifiuti (stato fisico, denominazione e classe di spedizione ONU adeguate, numero ONU, numero Y e numero H, se del caso);

Informazioni su tutte le disposizioni speciali relative alla manipolazione, comprese le misure urgenti da adottare in caso di incidenti;

Tipo e numero di colli;

Quantità in peso/volume;

Dichiarazione di colui che genera i rifiuti o dell'esportatore attestante l'esattezza delle informazioni;

Dichiarazione di colui che genera i rifiuti o dell'esportatore attestante l'assenza di obiezioni da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati Parte interessati;

Attestazione da parte di chi prende in carico le operazioni di smaltimento dei rifiuti circa la ricezione presso l'impianto di smaltimento designato e indicazione del metodo di smaltimento utilizzato e delle data approssimativa dell'operazione stessa.

I documenti assicurativi, la cauzione o altre forme di garanzia richiesti dalle Parti, di cui all'Articolo 6, paragrafo 5.

NOTE

L'Organizzazione dovrebbe utilizzare un Documento di movimento e documenti di accompagnamento simili a quelli concepiti nel contesto della Convenzione di Basilea, dell'OCSE e della Comunità Europea.

Le informazioni da fornire nel Documento di movimento dovrebbero, laddove possibile, essere raccolte all'interno di un unico documento, unitamente a quelle richieste ai sensi della regolamentazione dei trasporti. Se ciò non fosse possibile, le informazioni contenute nel documento dovrebbero completare, piuttosto che duplicare, quelle richieste in conformità alla regolamentazione dei trasporti. Il Documento di movimento deve contenere le indicazioni relative alle persone abilitate a fornire informazioni e a compilare moduli.

[1] Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, telex, o telefax della persona da contattare in caso di urgenza.

